



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

N. 163/2009 R.G. Esec.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

vista l'istanza con cui il creditore fondiario richiede di dare impulso alla procedura indicata in epigrafe,

- rilevato che la predetta procedura è stata dichiarata improseguibile con provvedimento non opposto (e, quindi, definitivo), in quanto la debitrice esecutata aveva presentato ricorso per concordato preventivo (art. 168 L.F.),

- ritenuto che la procedura esecutiva debba ritenersi chiusa (si tratta di uno dei casi di definizione atipica previsti dall'art. 187-bis disp. att. c.p.c.) e in alcun modo la stessa possa essere "riassunta", dato

che la riassunzione è istituto che, nel processo di esecuzione, trova applicazione solo nelle limitate ipotesi dell'art. 627 c.p.c. (il quale fa riferimento ai soli casi di sospensione dell'esecuzione),

- ritenuto che la fattispecie delineata dall'art. 168 L.F. (a norma del quale le azioni esecutive sul patrimonio non possono essere proseguite) non sia in alcun modo assimilabile ad una sospensione del processo esecutivo, ma ad una vera e propria estinzione (seppure atipica) del medesimo, necessitata dall'avvio di una procedura concorsuale con regole peculiari, anche (e soprattutto) in tema di gestione e liquidazione del patrimonio dell'impresa in crisi,

- ritenuto che la sopravvivenza della procedura non possa essere desunta dal rinvio dell'art. 182, ult. comma, L.F. alle disposizioni da 105 a 108-ter L.F. (subentro del curatore fallimentare nella procedura individuale ex art. 107, 6° comma, L.F.), sia perché la norma prevede una riserva di compatibilità e non un acritico rimando a tutte le disposizioni, sia perché è del tutto esclusa la possibilità di un subentro del commissario giudiziale nell'esecuzione (tantomeno il liquidatore nominato ex art. 182 L.F. potrebbe dare impulso al processo), sia perché - anche a voler astrattamente ipotizzare il subentro in una procedura rimasta quiescente fino all'omologazione del concordato - dovrebbero allora applicarsi tutte le norme del codice civile (applicabili senza eccezioni secondo l'art. 107 L.F.), ivi comprese quelle che demandano al Giudice dell'Esecuzione il potere di liquidare il bene immobile ma anche di concederlo in godimento e di nominare il custode (è evidente che, se così fosse, eventuali atti dispositivi, pur se solo del godimento, dal commissario giudiziale nella procedura concorsuale resterebbero travolti da assoluta inefficacia per difetto di autorizzazione giudiziale: una simile lettura sarebbe antisistemica, subordinando la procedura concorsuale, già omologata, e i suoi esiti alle successive determinazioni del G.E.),

- ritenuta irrilevante la mancata cancellazione del pignoramento - la cui omissione comunque non incide sulla già avvenuta estinzione/chiusura del processo esecutivo - dato che l'art. 108 L.F. (questo sì oggetto di richiamo da parte dell'art. 182 L.F.) attribuisce al giudice delegato il compito di cancellare i gravami,

dichiara

inammissibile l'istanza depositata il 24/2/2012 dal creditore Mediocredito Alto Adige.

Reggio Emilia, 18/4/2012

Il Giudice dell'Esecuzione - Dott. Giovanni Fancini